Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2007)

- 1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), sostituita dall'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, è sostituita dalla seguente:
- "c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;".
- 2. Al comma 9 dell'articolo 2 della 1.r. 24/2007 le parole "della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti di cui all'articolo 3, comma 4,".

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/2007)

- 1. L'articolo 3 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:
- "Art. 3 (Titolo per la raccolta)
- 1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
- 2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.
- 3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.
- 5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.
- 6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
- a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
- b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

- 7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
- 8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.".

Art. 3.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo per la raccolta".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2007)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, le parole "la presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, è sostituito dal seguente:
- "2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.".
- 3. Al comma 4 dell'articolo 5 della 1.r. 24/2007, le parole "sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità", sono sostituite dalle seguenti: "sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4".

Art. 5.

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 24/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 24/2007 le parole "I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "I raccoglitori".

Art. 6.

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 13, le parole "della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/2007)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:
- "2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:
- a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
- b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a)."

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007, le parole "enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "enti di cui all'articolo 3, comma 4,".

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. I titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.

Art. 9.

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);
- b) l'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 settembre 2014

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 9

"Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".

Presentata dai Consiglieri regionali: Vignale (Primo firmatario), Sozzani, Picchetto, Graglia, Berutti e Ruffino il 22 luglio 2014.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla V Commissione consiliare permanente il 1° agosto 2014.

Nominati relatori Gianluca Vignale e Antonio Ferrentino.

Approvato in V Commissione consiliare in sede legislativa il 4 settembre 2014 con 45 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

- Il testo dell'articolo 2, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 2. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)
- 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
- 2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
- 3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
- 4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
- 5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
- 6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
 - 7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
- a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
- c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali; e) dal tramonto alla levata del sole; f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.
- 8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
- 9. La provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1. 10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 4. (Deroghe per i proprietari dei fondi)
- 1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'articolo 3.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 5, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 5. (Autorizzazioni in deroga)
- 1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:
- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive:
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.
- 2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.
- 3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
- 4. La provincia, sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:
- a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.".

- Il testo dell'articolo 7, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 7. (Controlli sanitari)
- 1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
- 2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
- 3. I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 10. (Sanzioni amministrative)
- 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
- b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
- c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
- d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2;
- e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
- 2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro. ".

- Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 24/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 12. (Proventi e relazione annuale)
- 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
- 2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:
- a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
- b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a).
- 3. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3.".

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:
- "Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
- 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
- 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
- 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".